



Éupolislombardia

SSPC Scuola superiore
di protezione civile




Regione
Lombardia

Corso per volontari di protezione civile

Cav. Luigi Fasani

Cultura della speranza



Informazione



Formazione



Esperienza


C'è sempre una buccia di ...




banana

Hurricane

"Katrina"



Conoscenza



E tu cosa ne sai ?

Sei domande chiave

Nel Comune in cui abiti ci sono zone a rischio ?

Sei in grado di identificare i rischi ai quali il territorio del tuo Comune è esposto ?

Nel Comune in cui abiti esiste un piano di emergenza ?

Il Comune in cui risiedi organizza esercitazioni di Protezione Civile ?

Conosci il ruolo del Sindaco in caso di emergenza ?

Nel tuo Comune ci sono organizzazioni di volontariato ?

Conoscenza

- ***Nel secolo scorso le calamità naturali hanno ucciso nel mondo oltre 5 milioni di persone , colpendone altre 250 milioni.***

(fonte Croce Rossa Italiana)

- ***I danni maggiori sono stati provocati dai terremoti, dalle frane, dalle alluvioni e dalle eruzioni vulcaniche***
- ***L' Italia, sia per la frequenza di episodi calamitosi sia per l'estensione di tali eventi in termini di danni e di perdita di vite umane, recita una parte importante.***




Eventi calamitosi dal 1900 a oggi

❑ 1908 Terremoto di Messina	87000 vittime
❑ 1944 Eruzione del Vesuvio	45 vittime
➤ 1951 Alluvione nel Polesine	84 vittime
❑ 1963 Frana del Vajont	2000 vittime
➤ 1966 Alluvione di Firenze	113 vittime
➤ 1976 Terremoto in Friuli	976 vittime
➤ 1976 Incidente Ditta ICMESA di Seveso	
❑ 1980 Terremoto in Irpinia	3000 vittime
❑ 1983 Incendio cinema Statuto di Torino	64 vittime
❑ 1985 Frana in Val di Stava	268 vittime
❑ 1987 Frana in Valtellina	176 vittime
❑ 2000 Alluvione in tutto il Nord Italia	25 vittime
❑ 2001 Incidente aereo a Linate	118 vittime
❑ 2002 Incidente aereo al Pirelli	3 vittime
❑ 2002 Terremoto in Molise	30 vittime
❑ 2009 Terremoto in Abruzzo	300 vittime

**UNDER
CONSTRUCTION**







La legislazione Nazionale e Regionale

1970 Legge 996

“Norme sul soccorso e l’assistenza alle persone colpite da calamità”

1991 Legge 266

“Legge quadro sul volontariato”

1992 Decreto Ministeriale

“Ministero dell’Industria – Obblighi assicurativi”

1992 Legge 225

“Istituzione del servizio Nazionale della Protezione Civile”

1998 D.Lgs. 112

“ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”

2001 D.P.R. 194

“Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”

2004 L.R. n. 16

“Testo Unico delle disposizioni Regionali in materia di Protezione Civile”

2010 L.R. n. 9 “Regolamento regionale del volontariato di p.c.”

La legislazione Nazionale

Costituzione art 27 comma 1

“Responsabilità penale”

Decreto 5/10/2009

“Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi sui Veicoli adibiti a servizio di protezione civile”

Art. 177 del codice della strada

“Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze.”

DPR 16/12/1992 n.495

“Art. 24 – segnale distintivo norme d’uso. Intimazione dell’alt.”

Art. 11 Strutture operative del Servizio Nazionale

Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della protezione civile:

- a) Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale componente fondamentale della protezione civile***
- b) Le Forze Armate***
- c) Le forze di Polizia (P.S.-C.C.-G.d.F.)***
- d) Il Corpo Forestale dello Stato***
- e) I servizi tecnici nazionali***
- f) I gruppi nazionali di ricerca scientifica, l'Istituto Nazionale di geofisica***
- g) La Croce Rossa Italiana***
- h) Le strutture del servizio sanitario nazionale***
- i) Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino***
- j) Le organizzazioni di volontariato***

Legge n. 266 del 1991

“Legge quadro sul volontariato”

*Art. 4 “Assicurazione degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato”*

Art. 7 Le convenzioni

Decreto Ministeriale del 24-02-1992

“Obbligo alle Organizzazioni di Volontariato ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima”

D. Lgs. 112 del 1998

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59

– Capo VIII – Protezione Civile

D. Lgs. 112 del 1998

Funzioni conferite alle Regioni

- 1 La Predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi*
- 2 L'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei VV.F.*
- 3 Gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi*
- 4 L'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi*
- 5 Lo spegnimento degli incendi boschivi*
- 6 La dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati*
- 7 Gli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato*

D. Lgs. 112 del 1998

Funzioni conferite ai Comuni

- 1 Attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi*
- 2 L'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale*
- 3 La predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza*
- 4 L'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza*
- 5 La vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti*
- 6 L'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale.*

“Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”

La responsabilità penale è personale

“Il volontario, come tutti gli altri individui è soggetto a responsabilità civile e penale dovute a comportamenti che hanno avuto conseguenze rilevanti.”

Però, mentre per la responsabilità civile può rispondere anche l'ente o l'organizzazione per cui opera il volontario, oltre al volontario stesso, per la responsabilità penale che sorge davanti ad un reato, risponde sempre e solo la persona fisica che lo ha commesso.

**“Testo Unico delle disposizioni Regionali in
materia di Protezione Civile”**

art 5 (Volontariato di Protezione Civile)

L.R. n. 16 del 2004

Art. 3 Funzioni delle province

- 1. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, le province provvedono:**
 - b) *al coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio provinciale, sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 4, comma 11, e limitatamente agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) raccordandosi con i comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone comunicazione alla regione;***

**Regolamento Regionale
di attuazione dell'ALBO
REGIONALE del Volontariato di
PROTEZIONE CIVILE
(18 Ottobre 2010, n. 9)**

La legislazione Regionale

Regione Lombardia ha emanato, in data 18 ottobre 2010 (Burl - 1° suppl. Ordinario del 21.10.2010), il “Regolamento di attuazione dell’albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile»)”.

Il Regolamento ha lo scopo di garantire la **partecipazione responsabile** delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, degli enti locali e, più in generale, di tutti i soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono sul territorio della Lombardia nella funzione di **protezione della popolazione**.

La legislazione Regionale

I principali

CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

La legislazione Regionale

L'albo regionale è composto da (art. 2):

- associazioni;
- gruppi comunali e gruppi intercomunali, rispettivamente istituiti dai singoli comuni e dalle loro forme associative o dagli enti gestori di parchi;
- elenco dei volontari che ne fanno parte.

La legislazione Regionale

Per l'iscrizione all'albo, le OO.V.:

- a) devono aver espressamente previsto nell'atto costitutivo o nello statuto l'assenza di fini di lucro,
- b) la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti,
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli stessi, i loro obblighi e diritti.

Le OO.V. devono altresì aver indicato,

- d) come finalità prevalente, l'attività di protezione civile.

Per l'iscrizione all'albo dei gruppi comunali e intercomunali, gli stessi

- a) devono essere costituiti rispettivamente con deliberazione comunale o intercomunale e
- b) deve essere stato preventivamente approvato il regolamento per la loro disciplina da parte degli enti di appartenenza.

La legislazione Regionale

Articolazione dell'albo in specialità (art. 4):

sono previste le seguenti specialità:

- logistica/gestionale
- cinofili
- subacquei e soccorso nautico
- intervento idrogeologico
- antincendio boschivo
- tele-radiocomunicazioni
- nucleo di pronto intervento di cui all'art. 6, comma 2, della l.r. 16/2004
- impianti tecnologici e servizi essenziali
- unità equestri

La legislazione Regionale

Operatività e svolgimento delle attività (art. 6):

I volontari di protezione civile iscritti all'albo **devono** dichiarare la propria operatività a favore di **una sola organizzazione di volontariato di protezione civile.**

L'operatività a favore di una OO.V. di protezione civile **deve essere prevalente** rispetto a quella in favore di OO.V. incluse nel registro generale regionale di cui alla l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 (come ad esempio associazioni di mutuo soccorso).

Le oo.v. di protezione civile iscritte all'albo **sono classificate operative** se il numero dei volontari operativi è pari almeno **all'ottanta per cento degli iscritti.**

La legislazione Regionale

Per essere operativa, l'OO.V. di protezione civile deve:

- essere composta da almeno **5 volontari operativi**;
- possedere mezzi e attrezzature minime in proporzione al numero di volontari operativi iscritti;
- essere già iscritta ad una delle sezioni dell'albo **da almeno un anno**;
- quando richiesto dalle competenti autorità di protezione civile, garantire lo svolgimento delle attività di cui alla propria specializzazione;
- garantire **la reperibilità** secondo turnazioni stabilite dall' OO.V. di appartenenza.

Per il mantenimento dell'operatività, le oo.v. devono svolgere un **addestramento costante** e **almeno una esercitazione all'anno**, alla quale **deve partecipare** la maggioranza dei propri volontari operativi. L'operatività può essere mantenuta anche a seguito di **attivazione** da parte di autorità di protezione civile, **purchè opportunamente documentata**.

La legislazione Regionale

Requisiti dei volontari (art. 7)

Per l'iscrizione all'albo i volontari devono:

- essere assicurati ai sensi della normativa vigente;
- aver compiuto la maggiore età;
- non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio.

L'intervento dei volontari delle OO.V. di protezione civile iscritte all'albo in attività operative è consentito solo a seguito di partecipazione ad attività di formazione e di addestramento conforme agli indirizzi stabiliti da Regione Lombardia.

Art. 2043 risarcimento per fatto illecito

“Qualunque fatto involontario o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. “

La **responsabilità civile** rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. In particolare la locuzione 'responsabilità civile' ha un duplice significato: da un lato essa indica l'intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall'altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.

All'interno della responsabilità civile si rinviene la disciplina del "fatto illecito" descritto, in via generale dall'art. 2043 c.c. che obbliga chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona, al risarcimento del danno.

La legislazione Nazionale

Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi .”

Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale .”

La legislazione Nazionale

Per incaricato di **Pubblico Servizio** si intende chi pur non essendo propriamente un Pubblico Ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

Il codice penale italiano definisce così un incaricato di pubblico servizio

Il volontario di protezione civile, nell'espletamento delle sue mansioni, è quindi un

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

La legislazione Nazionale

L'incaricato di Pubblico Servizio è tutelato dalla legge con i seguenti articoli del codice penale:

Art. 336 Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale

“Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio, o per influire, comunque su di essa.”

Art. 337 Resistenza a pubblico ufficiale

“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

D.P.R. 16/12/1992 n.495

*Art. 24. - Segnale distintivo e norme d'uso.
Intimazione dell'alt (art. 12 C.d.s.).*

- **art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.**

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; (1)

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza (2);

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. (1)

- a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
- b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
- c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
- d) dal personale dell'Ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
- e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
- f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

- **Art. 347 *Usurpazione di funzioni pubbliche***

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e' punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni e le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

- **Art. 497 ter - *Possesso di segni distintivi contraffatti.***

Le pene di cui all'articolo 497 bis, si applicano anche rispettivamente:

1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;

2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti ed i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.

I principi del volontariato

Il Volontariato

e'

un servizio sociale

Preparazione

Continuità

Motivazione

Organizzazioni di volontariato

Associazioni

il legale rappresentante è il

Presidente

“democraticamente eletto dall’assemblea dei soci”

Gruppi Comunali

“il legale rappresentante è il

Sindaco”

Settori di operatività

Assistenziale

Radiocomunicazioni

Antincendio

Sanitario

Cinofilo

Soccorso Alpino

Logistico

Subacqueo

Collaborazione

Regione

Provincia

Comune

Prefettura

Dipartimento di protezione civile

Campi d'azione

Previsione

Prevenzione

Soccorso

Superamento dell'emergenza



Deve saper attendere e non porsi

ESCLUSIVAMENTE

Come protagonista

I VOLONTARI



Formazione



Addestramento



Esercitazioni



A.I.B.



Comunicazioni radio



Sommozzatori



Sq. recupero T.S.A.



Sanitario



Intervento psicologico



Unità cinofile

valanga

ricerca superficie

ricerca su macerie

soccorso in acqua

ricerca resti umani

fire dog



Automezzi



Logistica



Emergenza



Prevenzione



Intervento rapido



Cultura



Incontro con i volontari



Coordinamento



Dormivo e sognavo che la vita era gioia

Mi svegliai e vidi che la vita era servizio

Volli servire e vidi che servire era gioia

Tagore – poeta indiano

Thank You



Grazie dell'attenzione

Éupolis Lombardia
Via Taramelli, 12 - 20125 Milano
www.eupolislombardia.it